



Il Prefetto della Provincia di Piacenza

Prot. 30507/2016/Area I O.P.

PREMESSO che in data 7 novembre presso lo stadio comunale "Garilli" di Piacenza è previsto l'incontro di calcio del campionato di Lega Pro - Girone A "Piacenza Calcio 1919 - Como";

VISTA la determinazione n.35 in data 3 novembre 2016 del Comitato Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, per l'attualità del rischio di azioni violente tra le opposte tifoserie connesso alla loro acerrima rivalità, propone, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia e contestuale sospensione del programma di fidelizzazione del Calcio Como 1907;

VISTA la proposta formulata dalla Questura con nota in data 3 novembre 2016 che, alla luce della citata determinazione, chiede di adottare le predette prescrizioni;

VALUTATE, sulla base di tutti gli elementi sopra riportati, le possibili criticità per la tenuta dell'ordine pubblico derivanti dallo svolgimento della gara in questione;

VISTO l'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

DISPONE

che l'incontro di calcio Piacenza Calcio 1919 - Como, previsto presso lo Stadio Comunale "Garilli" di Piacenza, il giorno 7 novembre 2016, venga disputato con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia;
- contestuale sospensione del programma di fidelizzazione del Calcio Como 1907

Il Sig. Questore di Piacenza è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Piacenza, 4 novembre 2016

IL PREFETTO
Palombi